

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica**

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1996

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1996,
n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto
di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Appendice	»	13
Disegno di legge	»	16
Decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni aspetti della vigente normativa pensionistica generano, sul piano della regolazione del mercato del lavoro, un'alterazione delle condizioni di pari opportunità tra lavoratori di diversa età anagrafica ed anzianità contributiva. In particolare, la disciplina della rendita pensionistica in presenza di un reddito da lavoro può consentire, nel caso di un datore di lavoro, di occupare pensionati di anzianità ad un costo inferiore rispetto al costo di un altro lavoratore nelle medesime condizioni professionali o può permettere, nel caso di un lavoratore autonomo in pensionamento di anzianità, di acquisire un vantaggio competitivo ai danni degli altri artigiani o commercianti. Infatti, in base all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico non è cumulabile con il reddito da lavoro solo per il 50 per cento della parte eccedente il trattamento minimo vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti: nel caso di una pensione di anzianità media, il pensionato-lavoratore, oltre al reddito da lavoro, riceve circa il 70 per cento della pensione equivalente a quasi il 50 per cento della retribuzione precedente. Come è evidente la normativa determina condizioni tali da consentire al pensionato-lavoratore di accettare, a parità di lavoro prestato, una retribuzione inferiore a quella di mercato. In sostanza, vi è tra l'impresa ed il pensionato-lavoratore una convenienza reciproca al ricorso al pensionamento anticipato ed al successivo reimpiego dello stesso pensionato di anzianità attraverso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un contratto di consulenza (meno costoso in termini di contribuzione previdenziale): la convenienza reciproca si alimenta attraverso la rendita pensionistica percepita dal pensionato-lavoratore.

In effetti, le disposizioni pensionistiche relative al cumulo regolano il mercato del lavoro in modo da conferire un vantaggio ingiustificato ai soggetti forti (assicurati con una lunga storia contributiva: gli «*insiders*») ed uno speculare svantaggio ai soggetti deboli (giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori in mobilità, disoccupati: gli «*outsiders*»). Inoltre, l'erogazione di una pensione a soggetti occupati a tempo pieno si configura in antitesi con le funzioni della previdenza pubblica che, non essendo fondata su criteri assicurativi privatistici e finalità ad intervenire solo nei casi di ritiro dalla vita attiva o nei casi di completa o parziale impossibilità di lavorare, con riferimento del resto agli eventi previsti dall'articolo 38 della Costituzione.

La disciplina in oggetto si propone, contrariamente all'attuale assetto normativo, l'articolazione del rapporto tra tempi di vita e tempi di lavoro: essa affronta il problema della gradualità del passaggio tra la vita lavorativa a tempo pieno e la completa attività, esigenza sempre più avvertita dai lavoratori in conseguenza dell'allungamento della durata media della vita, delle modificazioni dei processi produttivi e degli orientamenti culturali. Più precisamente, le proposte contenute nel presente decreto sono finalizzate, da un lato, a garantire la moltiplicazione delle relazioni tra tempo di vita e tempo di lavoro promuovendo la diffusione dei rapporti di lavoro *part-time* e, dall'altro, ad evitare che le opportunità offerte ad alcuni si traducano in svantaggi per altri.

Nel dettaglio, all'articolo 1 il comma 1 introduce, per i lavoratori dipendenti da imprese, che raggiungono i requisiti necessari al pensionamento d'anzianità, la possibilità, tramite accordo con il datore di lavoro, di passaggio a tempo parziale per un numero non inferiore a 18 ore settimanali, conservando il diritto al trattamento di pensione

di anzianità. Tale possibilità è comunque subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa stessa, di nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto agli altri lavoratori. In ogni caso la somma della pensione e della retribuzione non può superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Il comma 2 stabilisce che le imprese, che intendano avvalersi della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale, devono dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali ed all'Ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

Il comma 3 si propone di estendere ai lavoratori dipendenti del settore pubblico quanto introdotto dal comma 1, con le seguenti modalità:

le norme regolamentari di applicazione saranno emanate con successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro;

in ogni caso si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni, come è invece previsto dal comma 1 per il settore privato.

Il comma 4 prevede la soppressione dell'istituto della cumulabilità delle pensioni di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive (nonchè dei trattamenti anticipati di anzianità), limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò in riferimento ai trattamenti liquidati dalla data di entrata in vigore del decreto, fatti salvi quelli liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e quelli afferenti al regime di cui al comma 1. A tutela di diritti quesiti, la soppressione dell'istituto del cu-

mulo delle pensioni di anzianità con redditi da lavoro dipendente non è operante nei confronti dei lavoratori che alla predetta data sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i 35 anni di contribuzione e l'età di 52 anni per i lavoratori dipendenti, 56 anni per i lavoratori autonomi o i 36 anni di anzianità contributiva.

Il comma 5 concede la possibilità ai lavoratori autonomi di cumulare il trattamento pensionistico, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, con i redditi da lavoro autonomo: tale facoltà è subordinata all'assunzione, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento, di una o più unità almeno a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro. Il cumulo consentito è in ragione proporzionale all'orario normale di lavoro convenuto con il nuovo assunto.

Il comma 6, al fine di realizzare l'obiettivo proprio dell'intervento normativo in oggetto, ovvero di creare nuove occasioni di lavoro a tempo parziale, stabilisce che l'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento.

Il comma 7 abroga l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

Trattasi di provvedimento da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999, in quanto concorrente agli obiettivi finanziari della manovra medesima in termini di riduzione del fabbisogno della Tesoreria. Ciò in attuazione di quanto, peraltro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla predetta manovra, con riferimento alla previsione dell'accesso all'istituto del *part-time* da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

(Contratto di lavoro a tempo parziale - pensionamento anticipato, cumulo redditi da lavoro con trattamenti pensionistici anticipati)

Le disposizioni prevedono per i lavoratori dipendenti da imprese, che raggiungono i requisiti necessari al pensionamento d'anzianità, la possibilità, tramite accordo con il datore di lavoro, di passaggio a tempo parziale per un numero non inferiore a 18 ore settimanali, conservando il diritto al trattamento di pensione di anzianità. Tale possibilità è comunque subordinata all'assunzione, da parte dell'impresa stessa, di nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto agli altri lavoratori.

Nel settore pubblico si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni, come è invece previsto per il settore privato.

Si prevede anche la soppressione del regime della cumulabilità delle pensioni di anzianità, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura.

Per i lavoratori autonomi si prevede la possibilità di cumulare il 50 per cento del trattamento pensionistico, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, con i redditi da lavoro autonomo: tale facoltà è subordinata all'assunzione, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento, di una o più unità almeno a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro.

Per valutare l'impatto in termini finanziari sulla Tesoreria, è risultato fondamentale enucleare, in relazione ai differenti comparti (lavoratori dipendenti privati, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici), diversi comportamenti o propensioni individuali sia a normativa vigente, che nel contesto previsto dalla nuova disciplina. (*)

(*) La ridefinizione del quadro normativo secondo quanto indicato induce modifiche nelle scelte e nei comportamenti delle diverse tipologie di soggetti coinvolti. Dal punto di vista qualitativo si può prevedere che:

a) gli assicurati orientati a scegliere, dopo il pensionamento anticipato, l'inattività confermeranno tale orientamento, in quanto la struttura delle loro preferenze (tempo libero preferito al tempo di lavoro) non viene sostanzialmente alterata;

b) gli assicurati orientati a scegliere, dopo il pensionamento anticipato, un'occupazione *part-time* utilizzeranno l'opportunità offerta dal provvedimento in quanto unica consentita;

c) gli assicurati orientati a scegliere, dopo il pensionamento anticipato, un'occupazione a tempo pieno rinunceranno, in generale, al pensionamento e manterranno il rapporto di lavoro preesistente, ovvero aderiranno all'eventuale proposta di *part-time*;

d) gli assicurati orientati a proseguire l'attività lavorativa nonostante il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato, potrebbero scegliere il *part-time* limitatamente per la possibilità di recupero di tempo libero a prezzo di una riduzione del proprio reddito.

Le tipologie dei soggetti considerati sono indicate nelle seguenti tabelle:

A. - FPLD - *Comportamento a:*

NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA VARIATA
1. Pensionamento con seconda attività autonoma	a) prosecuzione dell'attività lavorativa b) pensione parziale e <i>part-time</i> c) pensione intera
2. Prosecuzione dell'attività lavorativa originaria	b) pensione parziale e <i>part-time</i>
3. Pensionamento senza seconda attività autonoma	b) pensione parziale e <i>part-time</i>

B. - DIPENDENTI DELLO STATO - *Comportamento a:*

NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA VARIATA
1. Pensionamento con seconda attività autonoma	a) prosecuzione dell'attività lavorativa b) pensione parziale e <i>part-time</i> c) pensione intera
2. Prosecuzione dell'attività lavorativa originaria	b) pensione parziale e <i>part-time</i>
3. Pensionamento senza seconda attività autonoma	b) pensione parziale e <i>part-time</i>

C. - DIPENDENTI ENTI LOCALI - *Comportamento a:*

NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA VARIATA
1. Pensionamento con seconda attività autonoma	a) prosecuzione dell'attività lavorativa b) pensione parziale e <i>part-time</i> c) pensione intera
2. Prosecuzione dell'attività lavorativa originaria	b) pensione parziale e <i>part-time</i>
3. Pensionamento senza seconda attività autonoma	b) pensione parziale e <i>part-time</i>

D. - AUTONOMI - *Comportamento a:*

NORMATIVA VIGENTE	NORMATIVA VARIATA
1. Pensionamento con seconda attività autonoma	a) prosecuzione dell'attività lavorativa b) pensione intera + assunzione di personale <i>part-time</i> c) pensione intera

Per ogni tipologia di soggetti è stata effettuata un'analisi «micro» degli effetti dovuti ai differenti comportamenti individuali, in relazione ai diversi attori coinvolti: il lavoratore, il datore di lavoro, lo Stato, il relativo Ente previdenziale ed infine la Tesoreria nel suo complesso, mentre, per ciò che concerne la quantificazione dei risparmi di Tesoreria, prodotti dall'introduzione della nuova disciplina non si può prescindere da una valutazione di carattere «macro».

La procedura seguita per quantificare i risparmi di Tesoreria dovuti all'introduzione della nuova disciplina prevede come passo fondamentale l'allocazione alle diverse tipologie di soggetti, individuate come sopra, di una quota parte della leva media di pensionamenti di anzianità o di assicurati afferenti al comparto di competenza. La suddetta quota è determinata applicando alla relativa leva una percentuale che stima il numero di soggetti che si ritiene possano manifestare, a normativa vigente, una determinata propensione. In merito si ritengono opportune alcune precisazioni:

nel caso della tipologia 1. si è resa necessaria un'ulteriore distinzione al fine di quantificare il numero di soggetti orientati verso uno specifico comportamento successivamente all'introduzione della nuova

disciplina (prosecuzione dell'attività lavorativa, pensionamento parziale e *part-time*, pensionamento completo);

in riferimento alla tipologia 2. risulta evidente che il numero di soggetti calcolato per ogni comparto non ha un significato di effettiva quota parte di leva di pensionamenti di anzianità, bensì l'algoritmo utilizzato si sostanzia semplicemente come una modalità di quantificazione degli assicurati, i quali, maturati i requisiti contributivi e di età necessari a conseguire la pensione di anzianità, manifestino, a normativa vigente, la propensione a proseguire l'attività lavorativa.

Una volta determinati i soggetti afferenti alle singole tipologie enunciate è possibile calcolare i relativi monti pensione e/o retributivi mediante l'utilizzo di congruenti importi medi: da tali valori muove la quantificazione dei risparmi di Tesoreria. Infatti questi sono determinati confrontando le situazioni a normativa vigente ed a normativa variata in termini di:

- spesa pensionistica;
- entrate contributive;
- entrate fiscali;
- spesa per il personale (nel caso del settore pubblico).

In riferimento all'identificazione dei parametri, i criteri adottati si manifestano decisamente prudenziali, in particolare per ciò che concerne l'individuazione delle quote percentuali di leva di pensionati di anzianità allocate alle singole tipologie di soggetti individuate.

Per un maggior dettaglio sono di seguito riportati prospetti indicanti i parametri adottati nella quantificazione:

	DIP. PRIV.	DIP. STATO	DIP. EELL	AUTONOMI
Numero soggetti leva media pens. anzianità	80.000	20.000	22.000	50.000

**DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI SOGGETTI INTERESSATI
DALLA NORMATIVA (BASE: LEVA *STANDARD* DI PENSIONAMENTI
DI ANZIANITÀ)**

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI (A)				LAVORATORI DIPENDENTI STATALI (B)			
	1	2	3		1	2 (**)	3
a	10%	42%	0%	a	16%		0%
b	7%	28%	13%	b	0%		13%
c	3%	0%	67%	c	3%		67%
TOTALI	20%	70%	80%	TOTALI	20%		80%
LAVORATORI DIPENDENTI EELL (C)				LAVORATORI AUTONOMI (D)			
	1	2 (**)	3		1	2	3
a	16%		0%	a	75%	0%	0%
b	0%		13%	b	0%	0%	0%
c	3%		67%	c	0%	0%	25%
TOTALI	20%		80%	TOTALI	75%	0%	25%

(*) Le percentuali in neretto si riferiscono a soggetti che non modificano le proprie pensioni.

(**) In riferimento al settore pubblico le percentuali relative ai soggetti di tipo 2. sono state stimate sulla base dello spazio numerico riservato alla tipologia contrattuale del *part-time* dalle Amministrazioni medesime, tenuto conto che, a differenza del settore privato, tale opzione risulta prevalentemente influenzata dalle scelte individuali degli interessati.

In realtà, sulla base del regime transitorio introdotto dal comma 4 in merito alla soppressione dell'istituto del cumulo, nei primi anni di applicazione è da prevedere una minore numerosità dei soggetti interessati dalla nuova disciplina, stimata sulla base della redistribuzione per età e per contribuzione della leva considerata con riferimento al seguente prospetto:

QUOTA PERCENTUALE DEI SOGGETTI DELLE DIVERSE LEVE DI ANZIANITÀ, PER I QUALI È PREVISTA L'APPLICAZIONE DELLA SOPPRESSIONE DELL'ISTITUTO DEL CUMULO, SULLA BASE DEL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DAL PROVVEDIMENTO:

	Anni				
	1997	1998	1999	2000	2001
Dip. privati	60%	80%	100%	100%	100%
Dip. Stato	40%	50%	60%	70%	100%
Dip. Enti locali	50%	60%	70%	80%	100%
Lav. autonomi	70%	90%	100%	100%	100%

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le valutazioni sono state effettuate tenuto conto anche dei seguenti ulteriori parametri:

Le valutazioni sono state effettuate inglobando gli effetti della normativa sul *turn-over*.

Percentuale di ore lavorate a tempo parziale 50%

	FPLD 3	STATO 3	INPDAP 3	AUTONOMI 3
	Dip. priv.	Did. Stato	Dip. EELL	Autonomi
Numero medio anni cambio propensione				
Importi medi pensioni di anzianità	30.488.000	32.960.000	27.295.000	15.244.000
Importi medi ultima retribuz./reddito lav. aut.	46.904.600	50.707.600	41.992.300	23.452.300
Importi medi retribuzione lorda neo-assunto	23.452.300	40.566.100	33.593.800	15.244.000
Sviluppo importi:	1997-1998	1998-1999	1999-2000	
pensioni	2,50%	2,00%	2,00%	
retribuzioni e redditi settore privato	3,60%	3,10%	3,10%	
retribuzioni pubblico	2,50%	2,00%	2,00%	
Aliquote fiscali medie marginali			IRPEF IRPEG	30% 40%
	Dip. priv.	Dip. Stato	Dip. EELL	Autonomi
Aliquota contributiva datore lavoro (al netto fiscalizzazione)	43,32%	39,48%	33%	
Aliquota contributiva lavoratore	9,89%	11,75%	12%	20%
Suddivisione del lavoro autonomo cumulado:	Dip. priv.	Dip. STATO	Dip. EELL	Autonomi
collaborazione	80%	80%	80%	0%
con partita IVA	20%	20%	20%	100%
Contributi su collaborazione: 10%				
imponibile ridotto al				95%
Lavoratore	1/3	3,167%		
Datore di lavoro	2/3	6,333%		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO
(importi in miliardi di lire)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<i>Dipendente settore privato:</i>										
INPS	- 2	30	143	313	435	489	520	545	566	586
Stato (effetti fiscali)	3	5	- 19	- 70	- 106	- 121	- 129	- 135	- 141	- 146
Totale dipendenti settore privato	0	35	124	243	328	368	391	410	426	441
<i>Dipendenti Stato:</i>										
INPDAP	8	84	168	155	200	238	270	280	288	296
Stato (dat. lav.)	- 4	- 96	- 193	- 84	- 111	- 133	- 152	- 157	- 161	- 165
Stato (eff. fisc.)	0	14	30	10	16	21	25	26	26	27
INPS	- 1	- 12	- 25	- 34	- 47	- 58	- 67	- 69	- 71	- 73
Totale dipendenti Stato	2	- 9	- 20	46	58	68	76	79	82	85
<i>Dipendenti Enti locali:</i>										
INPDAP	7	78	157	148	184	214	236	245	252	258
Enti locali	- 4	- 90	- 182	- 78	- 98	- 114	- 126	- 131	- 134	- 137
Stato (eff. fisc.)	0	16	33	13	17	21	23	24	24	25
INPS	- 2	- 13	- 27	- 36	- 46	- 55	- 61	- 63	- 65	- 66
Totale dipendenti EELL.....	2	- 9	- 20	46	57	66	72	75	78	80
<i>Autonomi:</i>										
INPS	66	419	861	1.070	1.183	1.240	1.286	1.326	1.360	1.391
Stato (effetti fiscali)	- 20	- 126	- 258	- 321	- 355	- 372	- 386	- 398	- 408	- 417
Totale Autonomi	46	294	602	749	828	868	900	928	952	974
<i>Tutti i settori:</i>										
INPDAP	15	162	325	303	384	452	506	524	540	554
Enti locali	- 4	- 90	- 182	- 78	- 98	- 114	- 126	- 131	- 134	- 137
Stato (dat. lav.)	- 4	- 96	- 193	- 84	- 111	- 133	- 152	- 157	- 161	- 165
Stato (effetti fiscali)	- 16	- 90	- 214	- 369	- 428	- 451	- 466	- 483	- 498	- 512
INPS	61	423	951	1.313	1.524	1.617	1.678	1.739	1.791	1.839
Totale tesoreria	52	310	688	1.085	1.271	1.369	1.440	1.493	1.538	1.579

APPENDICE

La quantificazione dei risparmi di Tesoreria indotti dall'introduzione della disciplina precedentemente illustrata si basa sulla stima del numero di soggetti che, a seguito del mutato assetto normativo, si prevede modifichino i propri comportamenti individuali: la numerosità dei soggetti in questione è determinata applicando opportune percentuali alle diverse leve medie di pensionamenti di anzianità. Scopo della presente appendice è illustrare, in sintesi, il percorso logico che ha condotto alla stima, in via prudenziale, delle suddette quote percentuali.

In primo luogo è possibile individuare, a legislazione vigente, tre tipologie di soggetti all'interno di ogni comparto che manifestano le seguenti propensioni o comportamenti individuali:

1. pensionamento e cumulo con reddito da attività autonoma;
2. prosecuzione dell'attività lavorativa;
3. pensionamento senza opportunità di cumulo con reddito da attività autonoma.

L'universo di tali soggetti è costituito, per ogni comparto, dagli assicurati che hanno maturato i requisiti contributivi e/o di età necessari per il pensionamento d'anzianità.

Considerando base 100 una leva media di anzianità, è possibile stimare, per ogni comparto, la quota di soggetti allocabili a ciascuna tipologia di comportamento. In merito si è ritenuta pari a 20 la quota, sia per i lavoratori dipendenti privati che per quelli pubblici, relativa ai soggetti del tipo 1. e pari ad 80 quella riferita ai soggetti del tipo 3.; per i lavoratori autonomi è stato attribuito peso 75 al tipo 1. e peso 25 al 3. In riferimento ai soggetti che, a legislazione vigente, manifestano la propensione a proseguire l'attività lavorativa è stata ipotizzata una distribuzione, quantificata in rapporto ad una leva media di anzianità, equivalente a 70 per il comparto dei lavoratori dipendenti del settore privato. Mentre per i lavoratori pubblici, non essendo posto alcun vincolo di carattere normativo circa l'assunzione di nuovo personale *part-time*, il calcolo di tali probabilità è stato ipotizzato prevedendo un limite massimo del numero di adesioni annue a tale regime, dell'ordine di 4.500 nello Stato e di 5.500 negli Enti locali. Ciò anche tenuto conto che, se nel settore privato la scelta del *part-time* è influenzata anche dall'interesse del datore di lavoro al riguardo, viceversa nel settore pubblico, entro lo spazio numerico riservato a tale tipologia contrattuale dall'Amministrazione, questa opzione risulterebbe prevalentemente influenzata dalle preferenze individuali del soggetto (b).

Le possibili e significative combinazioni tra comportamenti a legislazione vigente e comportamenti a legislazione variata sono rappresentate nelle tabelle per comparto esposte nella relazione tecnica

ed ad esse si fa riferimento anche per ciò che riguarda la simbologia di seguito utilizzata.

Al fine di determinare le numerosità da allocare a ciascuna tipologia di soggetti appartenenti ad una possibile e significativa combinazione di comportamenti a legislazione vigente e variata, è necessario determinare la probabilità che un assicurato dotato dei requisiti utili per il pensionamento di anzianità manifesti un determinato cambio di propensione: tale probabilità è pari al prodotto tra la probabilità di manifestare, a legislazione vigente, un determinato comportamento (1., 2. o 3.) e la probabilità di adottare una specifica propensione a legislazione variata, condizionata all'evento corrispondente all'aver adottato, a legislazione vigente, quel determinato comportamento.

Le probabilità condizionate, al contrario, sono determinate sulla base dell'analisi delle convenienze individuali di soggetti che a normativa vigente manifestavano una determinata propensione, passibile di mutazioni a seguito del nuovo contesto normativo. A tal fine rilevano esclusivamente le convenienze del lavoratore e del datore di lavoro, in quanto, come previsto dall'articolato, una scelta può essere fatta o meno anche in base alla convergenza di domanda ed offerta da parte del datore e del lavoratore medesimo.

Le risultanze dell'analisi microeconomica sui comportamenti individuali del lavoratore e del datore hanno condotto a quantificare il peso delle possibili reazioni al mutato contesto normativo da parte dei soggetti interessati secondo quanto evidenziato dai seguenti prospetti (i pesi sono valutati su base 6 o 10).

Riepilogo

(importi in miliardi di lire)

LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PRIVATO			LAVORATORI DIPENDENTI SETTORE PUBBLICO			LAVORATORI AUTONOMI		
1	a	3	1	a	4,9	1	a	8
	b	2		b	0,1 ^(b)		b	0
	c	1		c	1		c	2
2	a	3,6	2	a	(b)	2	a	10
	b	2,4		b			b	0
	c	0		c			c	0
3	a	0	3	a	0	3	a	0
	b	1		b	1 ^(b)		b	0
	c	5		c	5		c	10

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, recante disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità.

Decreto-legge 30 settembre 1996, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996.

Disposizioni urgenti in materia di contratto di lavoro a tempo parziale e di pensionamento di anzianità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per promuovere nuove assunzioni a tempo parziale, nonché per disciplinare il regime di cumulo per trattamenti pensionistici anticipati a redditi da lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 4, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa, previa autorizzazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della

retribuzione non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

2. L'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'ispettorato provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.

3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle modalità applicative di quanto disposto al comma 1 nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso nell'ambito delle predette amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove assunzioni di cui al medesimo comma 1.

4. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 1, le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione e le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 per i lavoratori dipendenti e di 56 per i lavoratori autonomi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.

5. Ai lavoratori autonomi che, per il periodo decorrente dalla data del pensionamento anticipato e fino a quella di maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, assumono dalle liste di collocamento, una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, è consentito il cumulo del 50 per cento del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo.

6. L'assunzione di personale di cui ai commi 1 e 5 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

7. È abrogato l'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge n. 335 del 1995.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI - BASSANINI

VISTO, *il Guardasigilli*: FLICK

